COMMISSIONE VI

FINANZE

114.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARIO D'ACQUISTO**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private *(Approvata, in un testo unificato, dal Senato)* (5272);

Piro ed altri: Norme per il risarcimento dei danni per i sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (179);

Biondi e Costa Raffaele: Nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore (4649);

Bellocchio ed altri: Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (2208-*ter*) 3

D'Acquisto Mario, *Presidente* 3, 4, 5, 7, 12 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24

Babbini Paolo, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* ... 4, 5 7, 12, 16, 17, 19, 23

Bruzzani Riccardo (gruppo comunista-PDS) 4, 7, 12, 19, 23, 24

D'Amato Carlo (gruppo PSI) 12, 14

Rosini Giacomo (gruppo DC), *Relatore* 3, 4, 7 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

RENATO RAVASIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato) .

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (5272); Piro ed altri: Norme per il risarcimento dei danni per i sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (179); Biondi e Costa Raffaele: Nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore (4649); Bellocchio ed altri: Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (2208-ter).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri: « Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private », già approvata, in un testo unificato, dal Senato nella seduta del 21 novembre 1990; e dei deputati Piro ed altri: « Norme per il risarcimento dei danni per i sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti »; Biondi e Costa Raffaele: « Nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore »; Bellocchio ed altri: « Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto ».

Proseguiamo nella votazione in linea di principio degli emendamenti e degli articoli della proposta di legge n. 5272, assunta come testo base, al fine di pervenire alla definizione di un testo da trasmettere alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Ricordo che gli articoli 1, 2, 4, 6 e 9 devono intendersi preclusi, essendone stato trasfuso il contenuto nel disegno di legge comunitaria. Ricordo altresì che nella seduta del 19 novembre si era arrivati fino all'articolo 24 incluso.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Prima di passare all'esame dei restanti articoli, emendamenti ed articoli aggiuntivi, desidero esprimere, anche a nome degli altri membri del Comitato ristretto, pieno apprezzamento e soddisfazione per il lavoro svolto, che ha consentito di pervenire alla definizione di un testo concordato, suscettibile di approvazione nonostante il breve tempo ancora disponibile prima della fine della legislatura. Il più vivo ringraziamento voglio inoltre manifestare per l'o-

pera attenta e qualificata dei funzionari della Commissione, che è stata preziosa al fine del conseguimento di tale risultato.

Desidero ancora una volta ricordare come il provvedimento in esame sia vivamente atteso dalla società.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'articolo 25 e dei successivi articoli, avverto che il relatore ha presentato la seguente riformulazione dell'articolo 10, già approvato in linea di principio nella seduta del 14 novembre 1991:

ART. 10.

(Copertura obbligatoria per il conducente legittimo).

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti deve prevedere una garanzia autonoma contro gli infortuni, ai quali consegua la morte o uno stato di invalidità permanente superiore al 50 per cento, causati al legittimo conducente per colpa esclusiva o concorsuale in misura almeno pari al 75 per cento del conducente medesimo ».

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo rileva che la riformulazione dell'articolo 10 proposta dal relatore, contenente la previsione della obbligatorietà della garanzia a favore del conducente, già prevista in forma facoltativa, comporta un notevole aumento dei costi tariffari.

Pur non essendo possibile allo stato valutare con certezza l'entità di tale aumento, se non in relazione all'attuale importo della garanzia prevista in forma facoltativa, è presumibile che esso si aggirerà, a fronte di un capitale assicurato di 300 milioni, intorno a 75 mila lire, pari al 20 per cento della tariffa relativa al 1990-1991. Si tratta quindi di un incremento considerevole e per tale ragione il Governo invita il relatore e la Commissione a valutare l'opportunità di approfondire ulteriormente la questione nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

GIACOMO ROSINI, *Relatore.* Ritengo di esprimere l'opinione dell'intero Comitato ristretto nel sottolineare che, poiché tante volte si è ripetuto nelle sedi parlamentari che il nostro paese deve prepararsi ad andare verso l'Europa, l'approvazione del nuovo testo dell'articolo 10 rappresenta non soltanto un'occasione per contribuire alla realizzazione di tale auspicio, ma anche una decisione ispirata a ragioni di civiltà.

Non è pensabile che nel duemila la qualità della copertura assicurativa sia misurata in relazione al suo costo, quando il nostro sistema di vita riserva al consumo ingenti risorse finanziarie sia in campo pubblico sia in campo privato. Anche assumendo per buone le cifre testé fornite dal sottosegretario Babbini, occorre infatti valutare che l'entità dell'aumento non è superiore al costo di un pieno di carburante.

Più volte è stato giustamente sostenuto che non si deve perpetuare una politica di privatizzazione degli utili e di pubblicizzazione delle perdite: ebbene, anche per questa ragione l'onere della garanzia a favore del conducente va posto a carico dell'assicurato al fine di evitare che in caso di incidente i costi dei gravi danni subìti gravino sulla collettività. È opportuno chiedere al privato di farsi carico di una tragica eventualità che purtroppo trova consistente riscontro nei dati relativi agli incidenti stradali che annualmente si determinano nel nostro paese, che fanno registrare dai 6 agli 8 mila morti e dai 22 ai 23 mila feriti.

RICCARDO BRUZZANI. Il gruppo comunista-PDS in linea di principio è favorevole alla nuova stesura dell'articolo 10 proposta dal relatore; rileva tuttavia come si ponga un problema di carattere politico derivante dalle perplessità mani-

festate dal Governo in relazione agli effetti che le tabelle relative ai risarcimenti dei danni elaborate in sede di Comitato ristretto comporterebbero sul costo della tariffa. Mi rivolgo pertanto al Governo affinché chiarisca se, stante la opportunità di fare tutto il possibile per approvare il provvedimento entro questa legislatura, ove la Commissione si dimostrasse disponibile ad un ulteriore approfondimento dell'articolo 10, sia in grado di superare tali perplessità.

PRESIDENTE. Ritengo che la Commissione potrebbe intanto approvare il testo proposto dal relatore, riservandosi di approfondire successivamente la questione, una volta acquisiti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* La materia merita un attento approfondimento sia dal punto di vista del principio sia da quello relativo ai costi. Il Governo non ha nulla da obiettare circa la filosofia sostenuta dal relatore tendente ad accrescere le garanzie assicurative anche in relazione a generali obiettivi di civiltà. Devo tuttavia rilevare che la garanzia a favore del conducente non figura tra quelle obbligatoriamente previste dalla CEE e non è quindi in contrasto con lo spirito europeista del nostro paese continuarne a prevedere la facoltatività.

Non si può altresì sottovalutare l'argomento relativo all'ulteriore carico finanziario che ne deriverebbe per le famiglie. Ritengo pertanto che in sede di definitiva approvazione del testo sia possibile e necessaria una generale valutazione del problema dei costi derivanti dall'applicazione delle norme in esame. In tale sede, collega Bruzzani, il Governo sarà in grado di esprimere il proprio giudizio definitivo, ferma restando l'esigenza – che il Governo condivide – di varare il provvedimento nell'attuale legislatura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 10 nella nuova formulazione proposta dal relatore.

(È approvato)

Come ho ricordato, nella seduta del 19 novembre 1991 la Commissione era pervenuta all'esame dell'articolo 24 incluso. Do pertanto lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

(Ispettorato generale per la sicurezza della circolazione stradale).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Ispettorato generale per la sicurezza della circolazione stradale, con il compito di svolgere ricerche e sperimentazioni nel settore della prevenzione degli incidenti stradali e di proporre l'adozione delle misure di sicurezza ritenute necessarie.

2. L'Ispettorato coordina le attività di competenza delle singole Amministrazioni volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale, anche per quanto concerne la sicurezza dei veicoli a motore e della rete viaria, l'educazione stradale e il controllo delle condizioni psico-fisiche dei conducenti.

3. L'Ispettorato esprime pareri sui progetti di legge e di regolamento concernenti le materie di cui al comma 2.

4. All'Ispettorato è preposto un dirigente generale che sia in possesso di specifica preparazione tecnica. L'organizzazione e il ruolo del personale dell'Ispettorato sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e articolo aggiuntivo:

Sostituire l'articolo 25 con il seguente:

ART. 25.

(Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale).

1. L'Ispettorato generale per la circolazione e il traffico costituito presso il

Ministero dei lavori pubblici, oltre a svolgere le funzioni ad esso attribuite ai sensi della normativa vigente, ha il compito di svolgere ricerche e sperimentazioni nel settore della prevenzione degli incidenti stradali e di proporre l'adozione delle misure di sicurezza ritenute necessarie.

2. L'Ispettorato coordina le attività di competenza delle singole Amministrazioni volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale, anche per quanto concerne la sicurezza dei veicoli a motore e della rete viaria, l'educazione stradale e il controllo delle condizioni psico-fisiche dei conducenti.

3. L'Ispettorato esprime pareri sui progetti di legge e di regolamento concernenti le materie di cui al comma 2.

4. L'Ispettorato presenta al Parlamento, a scadenza biennale, una relazione sullo stato di sicurezza della circolazione stradale, nonché sullo stato di avanzamento delle ricerche e delle sperimentazioni nel settore della prevenzione degli incidenti stradali e dell'educazione stradale.

25. 2.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 25 con il seguente:

ART. 25.

1. Presso ogni regione viene costituita una Commissione regionale per la sicurezza stradale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La Commissione di cui al comma precedente è composta da cinque membri esperti designati dal Consiglio regionale e un esperto per ciascuna provincia della regione, designato dall'Automobile Club d'Italia; ogni esperto deve risiedere nella provincia rappresentata da almeno cinque anni.

3. Le Commissioni regionali per la sicurezza stradale coordinano le attività di competenza delle singole amministrazioni regionali in materia viabilistica e della sicurezza stradale, esprimendo un parere sui progetti normativi regionali nelle materie sopraindicate. Le Commissioni regionali segnalano alle amministrazioni statali e territoriali competenti i punti viabilistici contraddistinti da una anomala frequenza di incidenti.

25. 1.

Leoni.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*.

(Consulta nazionale per la sicurezza della circolazione stradale e sue articolazioni regionali).

1. Nello svolgimento delle sue funzioni l'Ispettorato si avvale della collaborazione di una Consulta nazionale per la sicurezza della circolazione stradale.

2. La formazione e il funzionamento della Consulta vengono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Della Consulta nazionale è chiamato a far parte il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) o un suo delegato, il presidente dell'ACI, dieci esperti in materia di infortunistica stradale di cui quattro prescelti fra le organizzazioni più rappresentative dell'utenza, il dirigente dell'Ispettorato generale per la prevenzione degli infortuni da circolazione stradale, due rappresentanti delle imprese di assicurazione, due rappresentanti delle imprese di assicurazione, due rappresentanti delle regioni, i rappresentanti delle Amministrazioni aventi competenza in materia di sicurezza della circolazione stradale, il Comandante della Polizia stradale, due rappresentanti delle industrie costruttrici degli automezzi comunque soggetti alle norme di cui alla

legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni. Detta Consulta è presieduta da un Sottosegretario all'uopo delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Consulte regionali con funzioni di rilevamento, di studio e operative, nel quadro degli interventi decisi a livello nazionale, possono essere costituite d'intesa con le regioni.

25. 01.

Bellocchio, Bruzzani, Auleta, Trabacchi.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Raccomando alla Commissione l'approvazione del mio emendamento 25.2, mentre invito i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Bellocchio ed altri 25.01.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 25.2.

RICCARDO BRUZZANI. Accolgo l'invito del relatore a ritirare l'articolo aggiuntivo Bellocchio ed altri 25.01.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 25.2, accettato dal Governo.

(È approvato)

L'emendamento Leoni 25.1 risulta pertanto precluso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

(*Danno alla salute e danno morale*).

1. La tutela del diritto all'integrità fisica in caso di lesione, anche se ininfluente ai fini della capacità o attitudine a produrre reddito, si realizza su presupposti di eguaglianza e attraverso l'adozione di criteri uniformi, ai sensi dell'allegato B alla presente legge.

2. I criteri per il risarcimento della sofferenza personale, nonché del turbamento dell'animo per la violazione della sfera degli affetti, sono previsti e determinati nell'allegato C alla presente legge, senza che possa essere opposta la carenza del presupposto del reato ai sensi dell'articolo 185 del codice penale o dell'espressa previsione in altre leggi di cui all'articolo 2059 del codice civile.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo 26.

* 26. 17.

D'Amato Carlo.

Sopprimere l'articolo 26.

* 26. 5.

Pazzaglia, Berselli, Parigi, Poli Bortone, Rubinacci.

Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

ART. 26.

(*Criteri per la liquidazione del danno*).

1. Il risarcimento del danno provocato dalla lesione alla integrità psico-fisica spetta indipendentemente dalla incidenza della lesione sulla capacità di produrre reddito. Esso si effettua sulla base dei criteri indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Il risarcimento della sofferenza personale, nonché del turbamento dell'animo per la violazione della sfera degli affetti, si effettua sulla base dei criteri indicati nella tabella B allegata alla presente legge, senza che possa essere opposta la carenza del presupposto del reato ai sensi dell'articolo 185 del codice penale o dell'espressa previsione in altre leggi di cui all'articolo 2059 del codice civile.

3. I criteri per la liquidazione dei danni da morte, da inabilità temporanea nonché per spese borsuali sono previsti e

determinati, rispettivamente, negli allegati C, D ed E alla presente legge.

4. Il giudice può tuttavia procedere alla liquidazione del danno in via equitativa qualora il risarcimento derivante dall'applicazione dei criteri indicati ai commi 1, 2 e 3 non risulti adeguato, avuto riguardo e comprovate particolari caratteristiche oggettive e soggettive del caso concreto.

5. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono apportate *le seguenti modificazioni:*

a) al primo comma le parole: « per il lavoro autonomo sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « per il lavoro autonomo sulla base della media rivalutata dei redditi netti dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni »;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Il danno economico derivante da invalidità permanente viene risarcito nei casi di comprovata sussistenza e nella misura in cui l'invalidità incide effettivamente sul reddito prodotto dal danneggiato e/o sulla attitudine a produrre reddito in futuro ».

ALLEGATO A

(*articolo 26, comma 1*)

LESIONE DELLA INTEGRITÀ PSICO-FISICA

La liquidazione del danno provocato dalla lesione alla integrità psico-fisica prevista si effettua sulla base dei criteri seguenti:

a) a titolo di danno temporaneo compete una indennità giornaliera pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, diviso per trecentosessantacinque;

b) a titolo di danno permanente compete un risarcimento da calcolare sulla base di:

tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale per le ogni punto di invalidità permanenti fino al 5 per cento;

quattro volte l'ammontare annuo della pensione sociale per le per ogni punto di invalidità permanenti dal 5 al 10 per cento;

cinque volte l'ammontare annuo della pensione sociale per ogni punto di invalidità permanenti dal 10 al 25 per cento;

sei volte l'ammontare annuo della pensione sociale per ogni punto di invalidità permanenti dal 25 al 50 per cento;

dieci volte l'ammontare annuo della pensione sociale per ogni punto di invalidità permanenti oltre il 50 per cento.

La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al momento del sinistro, come da comunicazione dell'ISVAP.

Il coefficiente di età, differenziato in base al sesso, sarà desunto dai dati dell'ultimo censimento, tenuto presente il tasso del 5 per cento.

ALLEGATO B

(*articolo 26, comma 2*)

SOFFERENZA PERSONALE E TURBAMENTO DELL'ANIMO

Per la sofferenza personale e il turbamento dell'animo competono i seguenti risarcimenti:

a) per ogni giorno di ricovero ospedaliero: tre volte l'ammontare annuo

della pensione sociale diviso per trecentosessantacinque;

b) per intervento chirurgico:

1) un decimo dell'ammontare annuo della pensione sociale, se piccolo intervento;

2) tre decimi dell'ammontare annuo della pensione sociale, se medio intervento;

3) cinque decimi dell'ammontare annuo della pensione sociale, se grande intervento;

c) per la sofferenza conseguente ad invalidità permanente:

1) quindici volte l'ammontare annuo della pensione sociale, se gravissima;

2) dieci volte l'ammontare annuo della pensione sociale, se grave;

3) tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, se media;

4) una volta l'ammontare annuo della pensione sociale, se lieve.

La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al momento del sinistro, come da comunicazione dell'ISVAP.

Allegato C

(*articolo 26, comma 3*)

DANNI DA MORTE

In caso di decesso compete, secondo documentazione e ricevute:

a) il rimborso delle spese funerarie;

b) l'eventuale risarcimento per inabilità temporanea per il periodo intercorrente fra il giorno di accadimento del sinistro e quello del decesso, così come stabilito all'allegato B ed all'allegato D;

c) un risarcimento, a titolo di danno morale, pari a sei volte l'ammontare annuo della pensione sociale, a favore del coniuge, dei genitori e dei figli; pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, a favore di fratelli e sorelle. I predetti importi sono raddoppiati nel caso di convivenza dei superstiti con la vittima deceduta;

d) un risarcimento del danno economico, calcolato sulla base del reddito determinato secondo i criteri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, come modificato dall'articolo 26, comma 5, della presente legge.

La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al momento del sinistro, come da comunicazione dell'ISVAP, oltre alla rivalutazione monetaria.

ALLEGATO D

(*articolo 26, comma 3*)

INABILITÀ TEMPORANEA

A titolo di inabilità temporanea compete:

a) ai lavoratori dipendenti: la differenza fra la retribuzione media giornaliera continuativamente percepita nei tre mesi precedenti il sinistro e l'eventuale minore retribuzione media effettivamente percepita, calcolate entrambe al netto delle imposte e dei contributi posti a carico del lavoratore, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

b) ai lavoratori autonomi: una indennità giornaliera pari al reddito netto da lavoro dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'ultimo anno, diviso per duecentoquaranta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

c) ai disoccupati che abbiano superato la maggiore età e alle persone dedite prevalentemente ad attività domestiche: una indennità giornaliera pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale in vigore al momento del sinistro, come da comunicazione dell'ISVAP, diviso per trecentosessantacinque, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

ALLEGATO E

(*articolo 26, comma 3*)

SPESE BORSUALI

È ammesso il rimborso delle spese seguenti:

a) per cura e riabilitazione;

b) per assistenza personale continuata, ragguagliate annualmente a sette volte l'ammontare annuo della pensione sociale;

c) extra sanitarie, ragguagliate al dieci per cento dell'ammontare annuo della pensione sociale per ogni mese o frazione di mese di inabilità temporanea totale;

d) per certificazioni medico-legali, con il massimo del venti per cento dell'ammontare della pensione sociale;

e) scolastiche, per dimostrata perdita, in conseguenza del sinistro, dell'anno di studi in corso.

La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al momento del sinistro, come da comunicazione dell'ISVAP.

Le spese di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dovranno essere comprovate attraverso esibizione di documentazioni e ricevute.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 18 e 28.

26. 18.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

ART. 26.

(*Danno biologico e danno morale*).

1. I danni estetici e sessuali e i pregiudizi che l'invalidità produce sulla integrità psico-fisica del leso e sulla sua vita personale, affettiva, familiare, sociale, alla vita di relazione, sportiva, di svago, e al diritto alla salute e al godimento della vita in sé, sono liquidati dal giudice in via equitativa. In ogni caso, però, tale risarcimento non potrà mai essere inferiore alla capitalizzazione della rendita pari al triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale calcolato con gli indici di capitalizzazione relativi all'età del leso ed aggiornati alla durata media della vita alla data della liquidazione del danno e tenuto conto del tasso convenzionale del 4 per cento.

2. Il danno morale va liquidato tenendo conto, quanto più analiticamente possibile: della gravità del trauma sofferto nel momento del sinistro, del numero dei giorni di ricovero ospedaliero e dei giorni di malattia a casa, delle sofferenze e della pericolosità di ciascuna operazione chirurgica, delle sofferenze fisiche e morali di ciascun grado di invalidità permanente, di ogni altro elemento che implichi dolore fisico e morale. Nei casi mortali occorre inoltre tener conto del grado di parentela e della convivenza dei congiunti con l'ucciso.

26. 3.

Leoni.

Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

ART. 26.

1. I danni estetici e sessuali nonché i pregiudizi che l'invalidità produce sulla vita personale, affettiva, familiare, sociale, alla vita di relazione, sportiva, di

svago e al diritto alla salute e al godimento della vita in sé (danno biologico), sono valutati e liquidati in via equitativa. In ogni caso, tale risarcimento non potrà essere inferiore a quanto indicato dall'allegato B.

2. I danni provocati dalla sofferenza personale nonché dal turbamento dell'animo per la violazione della sfera degli affetti sono valutati in via equitativa, tenuto conto della durata dell'eventuale ricovero ospedaliero e della malattia a casa, della gravità del trauma sofferto nel momento dell'infortunio, delle sofferenze e delle pericolsità di ciascuna operazione chirurgica, delle sofferenze fisiche e morali di ciascun grado di invalidità permanente, e di ogni altro elemento che implichi dolore fisico e morale. In ogni caso tale risarcimento non potrà essere inferiore a quanto indicato nell'allegato C.

26. 6.

Berselli, Pazzaglia, Parigi, Rubinacci, Poli Bortone.

Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

ART. 26.

1. Il risarcimento delle lesioni all'integrità psico-fisica (o danno biologico) si effettua indipendentemente dalla capacità lavorativa e dal reddito.

2. Esso si realizza sulla base di criteri uniformi, secondo la tabella B allegata alla presente legge, fermo il disposto dell'articolo 1226 del codice civile.

26. 7.

Bellocchio, Trabacchi, Bruzzani, Auleta, Umidi Sala.

All'articolo 26 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È riconosciuto e risarcito il danno all'integrità fisica in caso di lesione anche se ininfluente ai fini della capacità o attitudine a produrre reddito. Il danno è valutato dal giudice o dall'equo apprezzamento delle parti e non può essere comunque inferiore a quello individuato attraverso i criteri dettati nella tabella B.

26. 1.

Polverari.

All'articolo 26 sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I criteri per il risarcimento della sofferenza personale, nonché del turbamento dell'animo per la violazione della sfera degli affetti sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice il quale adegua il risarcimento del danno morale al caso ed alle circostanze concrete senza che possa essere opposta la carenza del presupposto del reato ai sensi dell'articolo 185 del codice penale o dell'espressa previsione in altre leggi di cui all'articolo 2059 del codice civile. Il risarcimento non può essere comunque inferiore a quello derivante dall'applicazione dei criteri indicati nella tabella C.

26. 2.

Polverari.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-*bis*.

(Liquidazione del danno per la morte di una persona).

1. Ai parenti dell'ucciso spetta il risarcimento del danno patrimoniale, del danno morale, dei danni materiali e delle spese effettuate a causa dell'incidente e della morte del congiunto.

26. 01.

Berselli, Pazzaglia, Rubinacci, Parigi, Poli Bortone.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-*ter*.

(Liquidazione del cosiddetto danno biologico).

1. I danni estetici e sessuali e i pregiudizi che l'invalidità produce sulla

integrità psico-somatica del leso e sulla sua vita personale, affettiva, familiare, sociale, alla vita di relazione, sportiva, di svago, e al diritto alla salute e al godimento della vita in sé, sono liquidati dal giudice in via equitativa: in ogni caso, però tale risarcimento non potrà mai essere inferiore alla capitalizzazione della rendita pari al triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale, calcolato con gli indici di capitalizzazione relativi all'età del leso ed aggiornati alla durata media della vita alla data della liquidazione del danno e tenuto conto del tasso convenzionale d'interesse del 4 per cento.

26. 02.

Berselli, Pazzaglia, Parigi, Poli Bortone, Rubinacci.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-*quater.*

(Liquidazione del danno morale).

1. Il danno morale va liquidato tenendo conto: della gravità del trauma sofferto nel momento del sinistro; del numero dei giorni di ricovero ospedaliero e dei giorni di malattia a casa; delle sofferenze e della pericolosità di ciascuna operazione chirurgica; delle sofferenze fisiche e morali di ciascun grado di invalidità permanente; di ogni altro elemento che implichi dolore fisico e morale. Nei casi mortali occorre, inoltre, tener conto del grado di parentela e della convivenza dei congiunti con l'ucciso.

26. 03.

Berselli, Pazzaglia, Parigi, Poli Bortone, Rubinacci.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Invito la Commissione ad accogliere il mio emendamento 26.18, il cui testo rispecchia le indicazioni emerse in sede di Comitato ristretto. Invito altresì l'onorevole Carlo D'Amato a ritirare l'emendamento 26.17.

CARLO D'AMATO. Accolgo l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 26.17.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori dell'emendamento Pazzaglia ed altri 26.5, identico all'emendamento testé ritirato dall'onorevole Carlo D'Amato, non sono presenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ritengo che le disposizioni recate dall'emendamento 26.18 del relatore potrebbero essere stralciate per essere più opportunamente affidate all'esame della Commissione giustizia nell'ambito di un provvedimento che non si limiti a considerare i danni derivanti dalla circolazione.

Il Governo ha sostenuto l'opportunità di questa soluzione anche in Senato e la ribadisce in questa sede, pur rimettendosi alla volontà della Commissione.

Desidero altresì rilevare che non è allo stato possibile quantificare il costo derivante dalle disposizioni contenute nell'articolo 26, essendo al riguardo disponibile soltanto una ipotesi prospettata dall'ANIA, secondo la quale l'aumento delle tariffe sarebbe di 90 mila lire, pari a circa il 25 per cento dell'attuale importo medio di 354 mila lire, pur dovendosi ricordare che il provvedimento in esame prevede la liberalizzazione delle tariffe.

Per queste ragioni, il Governo ribadisce quanto affermato in relazione all'articolo 10, sostenendo l'opportunità di una valutazione complessiva degli effetti delle misure in discussione sui costi tariffari, senza perciò negare il valore di principio delle decisioni prospettate.

Sottolineo tuttavia che il Governo attribuisce valore prioritario all'aumento delle tabelle di cui all'articolo 26 piuttosto che alla introduzione della copertura obbligatoria per il conducente legittimo.

RICCARDO BRUZZANI. Il testo varato dal Senato disciplina già questa materia, anche se in termini non soddisfacenti. Si deve inoltre considerare che per quanto riguarda il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli, questione che interessa 30 milioni di citta-

dini, vi è attualmente un vero e proprio caos, con differenze notevoli tra le diverse città. Tale ragione sconsiglia di affidare alla Commissione giustizia l'esame della materia al fine di inquadrarla nel più ampio contesto del risarcimento danni.

Sottolineo infine che il mancato adeguamento delle tabelle ridurrebbe la riforma della RC auto ad una liberalizzazione delle tariffe.

Avverto che ritiro l'emendamento Bellocchio ed altri 26.7.

PRESIDENTE. Come per altri aspetti del provvedimento, la questione sollevata dal rappresentante del Governo potrà essere approfondita nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 26.18.

(È approvato)

Avverto che l'approvazione in linea di principio dell'emendamento del relatore 26.18 comporta la soppressione dell'articolo 18 già votato in linea di principio nella seduta del 19 novembre 1991; essa è altresì preclusiva degli emendamenti Leoni 26.3, Berselli ed altri 26.6 e Polverari 26.1 e 26.2.

Poiché i presentatori degli articoli aggiuntivi Berselli ed altri 26.01, 26.02 e 26.03 non sono presenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

(*Convivente di fatto*).

1. Nel caso di lesioni mortali il risarcimento del danno patrimoniale e morale compete anche al convivente della vittima che dimostri la sussistenza dei requisiti dell'unione e comunanza di vita, del mutuo affetto e della reciproca assistenza morale e materiale, per un periodo non inferiore a cinque anni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo 27.

* 27. 1.

Polverari.

Sopprimere l'articolo 27.

* 27. 3.

D'Amato Carlo.

All'articolo 27, dopo la parola patrimoniale *aggiungere la seguente* , biologico.

27. 2.

Berselli, Pazzaglia, Rubinacci, Poli Bortone, Parigi.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*.

(Danni dei congiunti del leso menomato e danno sessuale al coniuge).

1. Hanno diritto al risarcimento del danno materiale e morale sofferto, il coniuge e gli altri congiunti del leso, che abbia subìto invalidità permanenti gravissime, tali da pregiudicare il sereno svolgersi della vita personale e familiare.

2. Ha diritto al risarcimento del danno il coniuge del leso che abbia sofferto un danno sessuale, che limiti o pregiudichi l'attività sessuale o la capacità di procreare.

* 27. 01.

Leoni.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*.

(Danni dei congiunti del leso menomato e danno sessuale al coniuge).

1. Hanno diritto al risarcimento del danno materiale e morale sofferto, il coniuge e gli altri congiunti del leso che abbia subìto lesioni permanenti tali da

pregiudicare anche temporaneamente il sereno svolgersi della loro vita personale e familiare.

2. Hanno diritto al risarcimento del danno il coniuge del leso che abbia sofferto un danno sessuale che limiti o pregiudichi l'attività sessuale o la capacità di procreare.

* 27. 02.

Berselli, Pazzaglia, Parigi, Poli Bortone, Rubinacci.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Invito l'onorevole Carlo D'Amato a ritirare l'emendamento 27.3, interamente soppressivo dell'articolo.

CARLO D'AMATO. Accolgo l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 27.3.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori dell'emendamento Polverari 27.1, identico all'emendamento testé ritirato dall'onorevole Carlo D'Amato, e dell'emendamento Berselli ed altri 27.2 non sono presenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 27 nel testo del Senato.

(È approvato)

Poiché i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Leoni 27.01 e Berselli ed altri 27.02 non sono presenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Ricordo che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 26.18 del relatore, l'articolo 28 risulta soppresso e sono quindi preclusi gli emendamenti che ad esso si riferivano.

Peraltro, all'articolo 28 sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*.

(Liquidazione del danno per la morte di una persona).

1. Ai parenti dell'ucciso spetta il risarcimento dei danni materiali e delle spese effettuate a causa dell'incidente e della morte del congiunto, nonché del danno patrimoniale e del danno morale conseguente sempre all'evento mortale, in via equitativa. In particolare, il danno patrimoniale va liquidato nella entità prevista per l'invalidità permanente generale totale del defunto, nonché tenendo conto – nel caso in cui il defunto sia il figlio – delle spese e dei sacrifici sostenuti dai genitori per il suo allevamento e per la sua educazione, e delle legittime aspettative di questi ultimi circa la possibilità che il figlio rappresentasse per il loro futuro motivo di sicurezza anche economica.

2. La suddivisione del risarcimento così individuato fra gli aventi diritto è affidata al giudizio del giudice.

28. 01.

Pazzaglia, Berselli, Parigi, Rubinacci, Poli Bortone.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*ter*.

(Liquidazione dei danni provocati da inabilità temporanea e spese borsali).

1. I danni provocati da inabilità temporanea sono valutati e liquidati in via equitativa. In ogni caso non possono essere inferiori a quanto previsto dall'allegato.

2. Le spese borsali sono liquidati secondo quanto disposto dall'allegato D.

28. 02.

Pazzaglia, Berselli, Parigi, Poli Bortone, Rubinacci.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*quater*.

(Svalutazione monetaria e interessi).

1. Per tutti i crediti, di qualsiasi natura, il creditore ha diritto al pagamento sia della rivalutazione monetaria

secondo i dati Istat di svalutazione monetaria, sia degli interessi sulla somma rivalutata, dalla costituzione in mora al saldo.

28. 03.

Berselli, Pazzaglia, Rubinacci, Poli Bortone, Parigi.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*quinquies.*

(Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione e di riassicurazione).

1. Il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile è così modificato:

« Gli altri diritti derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione si prescrivono in cinque anni ».

28. 04.

Berselli, Pazzaglia, Poli Bortone, Parigi, Rubinacci.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*sexies.*

(Prescrizione del diritto al risarcimento del danno).

1. Il secondo comma dell'articolo 2947 del codice civile è abrogato.

28. 05.

Berselli, Pazzaglia, Parigi, Rubinacci, Poli Bortone.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*setpties.*

(Mancato pagamento del premio di assicurazione).

1. Il secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile è così modificato:

« Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza, se l'assicurazione ne avrà dato specifico avvertimento all'assicurato con Racc. R.R. ».

28. 06.

Berselli, Pazzaglia, Rubinacci, Poli Bortone, Parigi.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*octies.*

(Danni non patrimoniali).

1. L'articolo 2059 del codice civile è così modificato:

« Il danneggiato ha sempre diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali ».

28. 07.

Pazzaglia, Berselli, Parigi, Rubinacci, Poli Bortone.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*novies.*

(Risarcimento del danno alla persona).

1. Il risarcimento del danno alla persona deve sempre comprendere sia il danno morale, sia la lesione della capacità lavorativa generica e specifica, sia il danno biologico. L'invalidità permanente specifica va risarcita solo se supera il grado della invalidità permanente generica, e solo per la parte eccedente la stessa.

28. 08.

Berselli, Pazzaglia, Rubinacci, Poli Bortone, Parigi.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*decies*.

(Nullità delle clausole che limitano il diritto dell'assicurato di agire in giudizio).

1. È nulla qualsiasi clausola di ogni tipo di polizza di assicurazione che impedisce, limita o rende più gravoso all'assicurato il diritto di adire all'autorità giudiziaria per l'esatto adempimento del contratto. È nulla la clausola che limita il diritto dell'assicurato a convenire l'assicurazione ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile.

28. 09.

Berselli, Pazzaglia, Parigi, Poli Bortone, Rubinacci.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*.

(Danno morale ai familiari).

1. Nel caso di lesioni comportanti gravissime alterazioni anatomiche, perdita dell'uso di organi o abolizione di funzioni essenziali, il diritto al risarcimento del danno morale compete anche al coniuge non legalmente separato ovvero ai figli o ai genitori del danneggiato con lui conviventi.

2. Il diritto al risarcimento di cui al comma precedente, spetta anche ai soggetti di cui all'articolo 27 della predetta legge.

28. 010.

Trabacchi, Bellocchio, Bruzzani, Auleta.

Poiché i presentatori degli articoli aggiuntivi Pazzaglia ed altri 28.01, 28.02 e 28.07 e Berselli ed altri 28.03, 28.04, 28.05, 28.06, 28.08 e 28.09 non sono presenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Circa l'articolo aggiuntivo Trabacchi ed altri 28.010, mi rimetto al parere del Governo.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo Trabacchi ed altri 28.010, per il quale il relatore si è rimesso al parere del Governo ed il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato)

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO II.

ART. 29.

(Modalità per la determinazione e il pagamento del contributo di vigilanza e relative sanzioni).

1. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le altre imprese ed enti obbligati al pagamento del contributo stesso, ivi comprese le società che esercitano soltanto la riassicurazione, debbono, entro il 31 maggio di ciascun anno, presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato denunzia dell'ammontare dei premi incassati nell'anno precedente.

2. Sulla base della denunzia di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede alla determinazione dell'ammontare del contributo tenendo conto dei maggiori oneri derivanti dalla applicazione degli articoli 8, 23 e 25 della presente legge e ne dà comunicazione ai singoli enti ed al Ministero del tesoro, il quale provvede alla riscossione dello stesso.

3. Qualora la denunzia dei premi incassati non venga presentata entro il prescritto termine, si applica una san-

zione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento dell'ammontare del contributo dovuto. La sanzione è raddoppiata ove il ritardo superi i sessanta giorni.

4. Il pagamento del contributo deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla richiesta del Ministero del tesoro. Decorso tale termine, si applica la sanzione prevista dal comma 3 e sulla somma non versata sono dovuti gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto.

A questo articolo è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-*bis*.

1. All'articolo 30, il primo periodo del comma 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

1. Le imprese hanno l'obbligo di costituire per i contratti facenti parte del portafoglio italiano la riserva dei premi per i rischi che sono in corso alla fine di ogni esercizio, iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di premio di competenza degli esercizi successivi e quello delle annualità dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri. La riserva deve essere determinata sulla base dei premi lordi, dedotte soltanto le spese di acquisizione e le imposte e tasse a carico degli assicurati; per i contratti di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, ai fini del calcolo della riserva dei premi, è deducibile, tenuto conto dei premi incassati, il contributo di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e successive modificazioni.

In caso di ammortamento delle provvigioni corrisposte per l'acquisizione dei contratti di durata poliennale, è deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio.

29. 01.

Bellocchio, Bruzzani, Trabacchi, Auleta, Umidi Sala.

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 29 nel testo del Senato.

(È approvato)

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo Bellocchio ed altri 29.01.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo Bellocchio ed altri 29.01, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato)

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 30.

(*Riserva di senescenza*).

1. Dopo l'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 30-*bis*. - (*Riserva di senescenza*). – 1. Per i contratti di assicurazione contro le malattie facenti parte del portafoglio italiano che abbiano durata poliennale o che, pur avendo durata annuale, prevedano l'obbligo dell'assicuratore di rinnovarli alla scadenza, le imprese, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata del rapporto, con riferimento all'età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto, debbono costituire una riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati.

2. La riserva di cui al comma 1 deve essere calcolata in relazione alla prevedibile durata dei contratti, all'età degli assicurati e alle basi tecniche adottate dall'impresa.

3. Le imprese debbono presentare all'Istituto per la vigilanza sulle assicura-

zioni private e di interesse collettivo (ISVAP), in allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino i criteri seguiti per il calcolo della riserva di senescenza.

4. Il calcolo della riserva di senescenza può essere effettuato anche forfettariamente, in misura non inferiore al 10 per cento dei premi lordi dell'esercizio relativi ai contratti aventi le caratteristiche indicate al comma 1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), sulla base dei criteri indicati al comma 2, può fissare, anche per singole imprese, una aliquota più elevata per il calcolo in via forfettaria della riserva ».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 30.

30. 1.

Il Governo.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento 30.1 del Governo interamente soppressivo dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio il mantenimento dell'articolo 30, di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 30 è pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 31.

(*Riserva per sinistri denunciati tardivamente*).

1. Dopo l'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è inserito il seguente:

« ART. 30-*ter*. - (*Riserva per sinistri denunciati tardivamente*). – 1. Le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di costituire, per i contratti facenti parte del portafoglio italiano, una riserva per i sinistri avvenuti nell'esercizio ma non ancora denunciati al termine dell'esercizio stesso, secondo criteri fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP.

2. Per le assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni ».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamento ed articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo 31.

31. 1.

Il Governo.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 31-*bis*.

L'articolo 30, comma 1 e 4, della legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

1. Le imprese hanno l'obbligo di costituire per i contratti facenti parte del portafoglio italiano la riserva dei premi per i rischi che sono in corso alla fine di ogni esercizio, iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di premio di competenza degli esercizi successivi e quello delle annualità dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri. La riserva deve essere determinata sulla base dei premi lordi, dedotte soltanto le spese di acquisizione e le imposte e tasse a carico degli assicurati; per i contratti di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, ai fini del calcolo

della riserva dei premi, è deducibile, tenuto conto dei premi incassati, il contributo di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e successive modificazioni.

In caso di ammortamento delle provvigioni corrisposte per l'acquisizione dei contratti di durata poliennale, è deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio.

4. In tal caso la riserva premi non può essere inferiore al 35 per cento dei premi lordi relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Tale aliquota è elevata alla misura minima del 38 per cento per i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed è ridotta alla misura minima del 15 per cento per i rischi di breve durata. Si considerano rischi di breve durata le assicurazioni a singolo viaggio di corpi di navi o di trasporti merci e le assicurazioni la cui durata non ecceda i sei mesi.

31. 01.

Bellocchio, Bruzzani, Trabacchi, Auleta, Umidi Sala.

ART. 31-*ter*.

(Durata dell'assicurazione).

La durata del contratto di assicurazione e le condizioni di risoluzione sono stabilite nel contratto stesso.

Se la durata supera il triennio, ciascuna delle due parti ha facoltà, nonostante patto contrario, di recedere dal contratto al termine del triennio stesso e di ogni anno successivo inviando comunicazione in tal senso all'altra parte mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno sessanta giorni prima della scadenza del triennio e di ogni successiva annualità. Il diritto di sciogliere il contratto alla scadenza del triennio e di ogni successiva annualità deve essere espressamente richiamato in ogni polizza.

Le previsione di cui al comma precedente potranno essere derogate solo se una durata superiore all'anno sia richiesta da esigenze tecniche intrinseche al rischio assicurato. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, stabilirà con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i casi di deroga e la disciplina ad oggi applicabile.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita e sulle malattie, alle assicurazioni credito e cauzioni ed alle assicurazioni sul trasporto.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali rimarrà valida, sino alla prima scadenza contrattuale successiva a detta entrata in vigore, la durata convenzionalmente stabilita dalle parti. Le eventuali successive proroghe saranno soggette al recesso annuale nei termini indicati dalla nuova formulazione dell'articolo 1899 del codice civile di cui sopra.

31. 02.

Bruzzani, Bellocchio, Auleta, Trabacchi, Umidi Sala, Di Pietro, Serra Gianna, Romani.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Invito i presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi Bellocchio ed altri 31.01 e Bruzzani ed altri 31.02.

RICCARDO BRUZZANI. Il Governo ribadisce l'impegno già assunto ad affrontare la materia in sede di emanazione dei decreti applicativi delle direttive comunitarie ?

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo ribadisce l'impegno assunto in tal senso.

RICCARDO BRUZZANI. Sta bene. Sia pure a malincuore, ritiro gli articoli

aggiuntivi Bellocchio ed altri 31.01 e Bruzzani ed altri 31.02.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo 31.1, interamente soppressivo dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio il mantenimento dell'articolo 31, di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 31 s'intende pertanto soppresso.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione in linea di principio dopo averne dato lettura:

CAPO III

ART. 32.

(Norme regolamentari).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate le disposizioni necessarie per adeguare le norme regolamentari approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e con il decreto del Presidente della Republica 16 gennaio 1981, n. 45.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

Art. 33.

(*Entrata in vigore*).

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4 si applicano a decorrere dal terzo mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore.

3. I contratti di assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in corso alle date di cui ai commi 1 e 2 sono adeguati di diritto alle disposizioni della presente legge.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano a decorrere dalla data che sarà indicata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto.

5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno fissati i tempi e le modalità per il passaggio delle consegne fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni ed il presidente del comitato di gestione previsto dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'operatività del conto consortile.

6. In sede di assunzione da parte dell'ISVAP del personale necessario al funzionamento del conto consortile, hanno titolo preferenziale i dipendenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni addetti al predetto conto che facciano istanza di assunzione all'ISVAP.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 33 sopprimere i commi 4, 5 e 6.

33. 1.

Il Governo.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 33.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 33, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 34.

(*Disposizioni transitorie*).

1. La prima tariffa dei premi relativa all'assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti formata in base all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, dovrà avere applicazione fino al 30 novembre dell'anno successivo a quello di decorrenza della tariffa stessa ed essere determinata in relazione a tale periodo di tempo.

2. Il comma 4 del predetto articolo 11 della legge n. 990 del 1969 trova applicazione a partire dalla seconda tariffa formata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART. 34-*bis*.

1. Qualora un veicolo soggetto all'obbligo dell'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969,n. 990, e successive modificazioni sia dotato di uno o più dei sistemi di sicurezza di seguito indicati, la compagnia presso la quale il veicolo è assicurato deve concedere le seguenti riduzioni di tariffa:

a) riduzione del 14 per cento per la presenza di un sistema antibloccaggio delle ruote in frenata, controllato elettronicamente mediante sensori di rilevamento applicati ad ogni ruota, traente e non, con rilevazione dell'accelerazione laterale;

b) riduzione del 12 per cento per i veicoli con trazione permanente su tutte le ruote ed equipaggiati con dispositivo atto a ripartire automaticamente la coppia motrice fra gli assi traenti;

c) riduzione del 2 per cento per la presenza sulle portiere del veicolo di segnalazioni luminose a luce propria. A portiera aperta tali segnalazioni devono essere visibili dai veicoli che provengono dal medesimo senso di marcia del veicolo che ne è provvisto.

2. Le riduzioni previste dal comma precedente sono cumulabili qualora il veicolo sia munito di più di un dispositivo fra quelli descritti.

34. 01.

Leoni.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART. 34-*ter*.

1. Nei contratti di assicurazione contro il furto e l'incendio relativi agli autoveicoli ed agli autocarri l'adeguamento annuale del valore assicurato viene disposto dalle compagnie assicuratrici senza che necessiti una richiesta in tal senso dell'assicurato. In caso di furto il risarcimento verrà comunque determinato sulla base del valore indicato sulla polizza.

34. 02.

Leoni.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART. 34-*quater.*

1. L'articolo 1899 del codice civile è sostituito dal seguente:

« 1. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se la durata supera i tre anni, le parti, nonostante patto contrario, hanno facoltà di recedere dal contratto allo scadere del primo triennio e di ogni anno successivo, con preavviso di almeno due mesi dato mediante lettera raccomandata. La facoltà di recesso prevista dal presente articolo deve essere indicata sulla copia del contratto che deve essere rilasciata al cliente.

2. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore ad anni uno.

3. Le norme del presente articolo si applicano anche ai contratti di assicurazione in corso, a partire da un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita ».

34. 03.

Leoni.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART. 34-*quinquies.*

1. Qualora intenda disporre dei trasferimenti totali o parziali di portafoglio da un'agenzia ad un'altra, l'impresa di assicurazione deve comunicare la propria decisione all'assicurato titolare di polizze interessate al trasferimento almeno 90 giorni prima della scadenza annuale. In tal caso l'assicurato può recedere dal contratto dandone comunicazione alla compagnia almeno 60 giorni dalla scadenza annuale.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti con durata pluriennale. Non è attribuita facoltà di recesso all'assicurato, qualora la conclusione del contratto di assicurazione non comporti la comunicazione di notizie personali e riservate e l'agenzia presso la quale la polizza è traferita sia posta ad una distanza inferiore o uguale a 10 chilometri dall'agenzia presso la quale il contratto fu concluso.

34. 04.

Leoni.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART. 34-*sexies.*

1. Il secondo comma dell'articolo 798 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è modificato come segue:

« Gli estremi dell'assicurazione devono risultare dalla nota indicata dall'articolo 1010 che fornisce prova dell'adempimento dell'obbligo assicurativo ».

2. Il secondo comma dell'articolo 1010 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:

« In caso di divergenza, le enunciazioni della nota prevalgono su quelle contenute nel contratto di assicurazione, per quanto riguarda la durata e l'estensione territoriale dell'assicurazione ».

34. 05.

Leoni.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART. 34-*septies.*

1. Le imprese sono tenute ad evidenziare nel documento di polizza relativo

alla responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti la facoltà dell'assicurato di richiedere in sede di rinnovo annuale del contratto la riduzione del valore assicurato.

2. Le imprese sono altresì tenute ad apporre, nell'avviso di scadenza annuale del premio, il valore assicurato per il veicolo ed evidenziare la possibilità per l'interessato di ridurlo in sede di rinnovo della polizza in relazione al degrado del veicolo stesso, precisando che in merito l'assicurato può far conoscere la propria decisione di persona o per iscritto.

3. L'inosservanza, da parte dell'assicuratore, delle disposizioni di cui ai commi precedenti, comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di lire cinquecentomila per ogni violazione accertata.

34. 06.

Bellocchio, Bruzzani, Trabacchi, Auleta, Umidi Sala.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART. 34-*octies*.

(Agevolazioni tributarie a favore di imprese di assicurazione per combattere il fenomeno della criminalità).

All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il numero 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Le prestazioni di servizi rese ad imprese di assicurazione da consorzi o società consortili, ubicati nel territorio delle province investite dal fenomeno della criminalità, determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con quello dell'interno e costituiti da imprese di assicurazione per l'esercizio delle attività inerenti la gestione e la liquidazione dei sinistri ».

34. 07.

Il Governo.

Poiché il presentatore degli articoli aggiuntivi Leoni 34.01, 34.02, 34.03, 34.04 e 34.05 non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo Bellocchio ed altri 34.06.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo Bellocchio ed altri 34.06.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo Bellocchio ed altri 34.06.

(È approvato).

RICCARDO BRUZZANI. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo del Governo 34.07, pur condividendone l'intento della lotta alla criminalità, ritengo che si debba evitare che la Commissione bilancio sollevi in sede di parere la questione della copertura del relativo onere, pregiudicando la possibilità di approvare tempestivamente il provvedimento.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo 34.07 del Governo non pone problemi di copertura finanziaria perché in mancanza della norma prevista non verrebbero costituiti i consorzi o le società consortili.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo del Governo 34.07.

(È approvato).

Avverto che è stato presentato il seguente emendamento riferito al titolo della proposta di legge n. 5272:

Al titolo, dopo le parole: dei veicoli a motore *aggiungere le seguenti:* e dei natanti.

Tit. 1.

Il Governo.

Pongo in votazione l'emendamento Tit. 1 del Governo.

(È approvato).

RICCARDO BRUZZANI. Il gruppo comunista-PDS ha dato un contributo serio e costruttivo per giungere finalmente alla riforma della RC auto. Nella lotta contro il tempo si è conseguito un risultato importante, essendo necessario rilevare che il Parlamento è impegnato da due anni nell'esame di questa legge che interessa 30 milioni di italiani.

Il testo approvato in linea di principio contiene tre fondamentali garanzie.

In primo luogo, si sono dettate regole del gioco rispondenti ad una visione europea del mercato assicurativo, superando le vecchie strozzature del passato. L'articolo 7, in particolare, afferma il valore del mercato e quello delle indispensabili regole che lo disciplinano.

In secondo luogo, si è data certezza ed uniformità, nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale, al principio del risarcimento del danno alla persona.

In terzo luogo, si sono determinate le condizioni per liquidazioni eque e rapide dei danni materiali. Questo anche in correlazione alla legge sul ruolo dei periti assicurativi che sta per essere varata.

Si sono quindi poste le premesse per uscire da una crisi che minaccia il sistema assicurativo italiano, proprio quando esso è chiamato a misurarsi nel contesto europeo.

Il gruppo comunista-PDS auspica che il parere delle Commissioni competenti in sede consultiva sul testo approvato in linea di principio giunga nel giro di pochi giorni, affinché il Senato, dopo la definitiva approvazione delle norme da parte della nostra Commissione, ne sancisca il conclusivo varo. Poiché però la fine della legislatura si annuncia convulsa, tanto che non si è ancora a conoscenza del numero dei giorni ancora a disposizione del Parlamento per svolgere il proprio lavoro, il gruppo comunista-PDS ritiene che, se sciaguratamente il provvedimento in esame dovesse essere approvato solo dalla Camera, sussisterebbero comunque le condizioni perché il Governo, rispondendo anche alle pressanti richieste degli utenti e delle compagnie assicuratrici, giustamente preoccupati delle distorsioni del mercato, trasformi il testo approvato in un decreto-legge che ne consenta l'immediata applicazione.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo votato in linea di principio sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva al fine di acquisirne i pareri.

La seduta termina alle 16,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 20 gennaio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO